

Tribunale di Napoli Nord, Giudice del Lavoro

Trascrizione in forma anonimizzata. Sono stati omessi il nome della parte ricorrente, i nominativi dei difensori e dei funzionari del Ministero, gli istituti scolastici, i numeri di ruolo e di sentenza e gli importi liquidati a titolo di compenso. Il testo non e' l'originale firmato digitalmente.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.

Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione

scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. [OMISSIS] R.G.

TRA

[OMISSIS]

elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 11, presso lo studio

dell'avv. Generoso Yuri Restina, dal quale è rappresentata e difesa

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA CAMPANIA,

- resistente CONTUMACE –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13/05/2024, l'istante in epigrafe ha convenuto in

giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento del proprio

diritto ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui a titolo di contributo alla

formazione professionale, con conseguente condanna al pagamento delle somme

corrispondenti con riferimento agli anni di servizio prestati a tempo determinato.

Nello specifico, l'istante ha dedotto:

a) Di essere attualmente in servizio con contratto a tempo determinato

presso la [OMISSIS] e di aver prestato servizio per il

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

Ministero dell'Istruzione in forza di contratti a tempo determinato con riferimento agli

anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

b) Di non aver ricevuto il cd. bonus carta docente dell'importo annuale di

€ 500,00, di cui hanno beneficiato esclusivamente i docenti in ruolo;

c) Di aver diritto a tale bonus previsto per l'aggiornamento della sua formazione.

Ritualmente citato in giudizio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa.

Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.

Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.

Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

questione atti amministrativi presupposti", mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).

Per quanto riguarda il merito, il M.I.U.R. riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo

settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).

A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art. 12 co. 2 DPCM cit.).

Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.

In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:

1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.

2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro

lato,

a

favorire

la

periodicità

della

formazione

e

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.

In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. 1842/2022).

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass. 29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del

2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]
Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025
quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero sia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la

prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.

Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:

- a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
- b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
- c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
- d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.

La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).

Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:

- 1. la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
- 2. la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
- 3. la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra

Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);

4. il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).

D’altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall’altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

a)

l’ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);

b)

la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);

c)

la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell’inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);

d)

l’individuazione
dell’exordium

praescriptionis

dell'azione

di

adempimento (par. 20.1).

Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla

Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l.

107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).

Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di

tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).

Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, ritiene il

Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce

delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: "16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve

muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura "continua" del diritto-dovere

alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai

conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n.

31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n.

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di

interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista

nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in

ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. [...] 17. Il giudice del rinvio

chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto

ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai

casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che

il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo

dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero

che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del

D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la

gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma

1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in

concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”.

Venendo al caso di specie, la ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno (cfr. contratti allegati al ricorso) per gli a.s. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con condanna del M.I.U.R.

all’assegnazione in favore della ricorrente della carta docente per le annualità sopra indicate, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28/11/2016.

Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell’art. 16 co. 6 L. 412/1991 e dell’art. 22 co. 36 L. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell’ambito del pubblico impiego, l’importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. in accoglimento del ricorso, condanna il M.I.U.R. all’assegnazione in favore di [OMISSIS] della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, per gli a.s.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del
relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della
concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte
ricorrente, che liquida in € [OMISSIS], oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.

Aversa, 20.03.2025

Il Giudice del lavoro

Dott. Marco Cirillo

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025

Sentenza n. [OMISSIS] pubbl. il 20/[OMISSIS] R.G. [OMISSIS]

Sentenza n. [OMISSIS] del 20/03/2025